

I soci di srl tornano a denunciare al Tribunale gli amministratori

Da valutare i riflessi delle indicazioni della legge delega appena approvata sull'attuale disciplina

/ Maurizio MEOLI

Dal momento in cui troverà attuazione la legge delega di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvata in via definitiva dal Senato e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, anche i soci di srl ritroveranno il potere di **denuncia al Tribunale** di gravi irregolarità degli amministratori, ex art. 2409 c.c.; potere cancellato dalla riforma del diritto societario. Occorre, peraltro, anche valutare la portata delle indicazioni della legge delega rispetto all'attuale disciplina.

Si ricorda, innanzitutto, che la riforma del diritto societario (DLgs. 6/2003) ha soppresso, nell'ambito delle srl, qualsiasi rinvio all'art. 2409 c.c. (*cf.* il previgente art. 2488 comma 4 c.c.) e la conseguente possibilità per i soci di procedere alla denuncia al Tribunale per **gravi irregolarità** degli amministratori (*cf.* anche la Relazione illustrativa del DLgs. 6/2003).

La Corte Costituzionale n. [481/2005](#) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2409, 2476 comma 3 e 2477 comma 4 c.c., in relazione agli artt. 3 (uguaglianza) e 76 Cost. (eccesso di delega), nella parte in cui hanno escluso il suddetto potere dei soci di srl. La Cassazione n. [403/2010](#) ha poi precisato che è privo del potere di denuncia di gravi irregolarità, ex art. 2409 c.c., il Collegio sindacale (organo di controllo) di una srl, sia nel caso di nomina facoltativa che in quello di nomina **obbligatoria**.

Nonostante l'indicazione dei giudici di legittimità, tuttavia, una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito (Trib. Trieste [21 gennaio 2011](#), Trib. Ascoli Piceno [1° marzo 2013](#) e Trib. Bologna [4 febbraio 2015](#)) ritengono che sia da riconoscere all'organo di controllo obbligatoriamente nominato nelle srl il **potere di denuncia** al Tribunale (e anche il CNDCEC, nel commento alla Norma di comportamento del Collegio sindacale n. 6.3, ha sottolineato la necessità di rivedere l'orientamento della Cassazione nelle srl in cui la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria in ragione, tra l'altro, dell'unitarietà del sistema dei controlli del Collegio sindacale e delle diverse finalità dei controlli dei soci rispetto a quelle del controllo giudiziario).

Su tale stato delle cose interviene ora la citata legge delega. Tra le modifiche al codice civile che l'art. 14 autorizza ad apportare, infatti, figura anche la previsione dell'"applicabilità alle srl, **anche prive** di organo di controllo, delle disposizioni dell'art. 2409 c.c., in tema di denuncia al tribunale delle irregolarità commesse dagli amministratori".

Deve infatti escludersi – precisa la relazione illustrativa – l'equivalenza tra poteri attribuiti ai soci di srl e tu-

tela assicurata dall'art. 2409 c.c.

Malgrado la possibilità di accesso dei soci alla conoscenza degli affari sociali (art. 2476 comma 2 c.c.) e la riconosciuta legittimazione, in capo a ciascuno di essi, dell'azione sociale di responsabilità (art. 2476 comma 3 c.c.), nonché di quella spettante in dipendenza di danni direttamente prodotti nel loro patrimonio da atti dolosi o colposi dell'amministratore (art. 2476 comma 6 c.c.), l'area di operatività dell'art. 2409 c.c., rispetto a questi mezzi, resta comunque significativamente **più ampia**. Infatti, l'esercizio del rimedio risarcitorio, cui è "legata" la richiesta di revoca con provvedimento di urgenza dell'amministratore (per la verità, tale necessità di correlazione appare oggi ricostruzione minoritaria), richiede un danno **effettivo** e non solo potenziale, come nel procedimento ex art. 2409 c.c.

In particolare – prosegue la relazione – la revoca in via cautelare dell'organo gestorio può ritenersi possibile solo quando la mancata, tempestiva, rimozione dello stesso rischia di **aggravare** a tal punto il pregiudizio da rendere aleatoria la possibilità di un successivo risarcimento a carico del patrimonio degli amministratori, o da mettere in pericolo la stessa sopravvivenza della società. Per altro verso, rimosso in via d'urgenza l'amministratore, la nomina di quello nuovo, in mancanza di previsione dell'intervento di un amministratore giudiziale, compete pur sempre alla **maggioranza** che ha assistito, inerte, alla cattiva gestione degli affari sociali, mentre, in caso di insanabile contrasto tra i soci, si realizza un'ipotesi di impossibilità di funzionamento della società e, dunque, una causa legale di scioglimento della stessa, ex art. 2484 comma 1 n. 3 c.c.

L'esame dei libri e dei documenti sociali a iniziativa e spese del socio, infine, costituisce rimedio **costoso** e potenzialmente inappagante, in quanto meno obbiettivo rispetto all'ispezione condotta dall'ausiliario del giudice. Per tutte queste ragioni, quindi, i soci di srl (rappresentanti almeno il decimo del capitale sociale) ritroveranno il potere di denuncia al Tribunale di cui all'art. 2409 c.c.

Ma, come accennato in premessa, dalla legge delega potrebbe desumersi anche qualche ulteriore indicazione. Si prevede, infatti, l'applicazione dell'art. 2409 c.c. **"anche" alle srl** prive di organo di controllo. Il legislatore della delega, cioè, sembra implicitamente avallare l'attuale lettura del dato normativo che, in contrasto con la Cassazione, riconosce comunque tale potere all'organo di controllo di nomina obbligatoria nelle srl; diversamente, avrebbe ben potuto omettere l'inciso "anche prive di organo di controllo".